PROVINCIA DI POTENZA

CONTRATTO DI SERVIZI PER L'ACCERTAMENTO
DELLO STATO DI MANUTENZIONE E DI ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE E LA VERIFICA DELL'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN MATERIA.

Servizio "Operazione Caldaia Sicura" affidato dalla Provincia di Potenza alla Agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente (Apea srl Socio unico)

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo, presso la sede della Provincia di Potenza, Ufficio Ambiente, in Potenza, Piazza delle Regioni

TRA

PROVINCIA DI POTENZA, C.F. 80002710764, Ufficio Ambiente e [di seguito, per brevità, Ufficio], rappresentata dal Dirigente Avv. Nicola Sabina, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dalla Provincia di Potenza ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000, di seguito per brevità indicata come "Provincia";

E

APEA S.r.l. con socio unico Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Potenza, P.I. 01485660763, con sede in Potenza, rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Michelangelo Rotunno, nato a Oppido Lucano (Pz) il 28/03/1949 e residente in Potenza alla Via Valle di Creta n. 92, C.F. RTNMHL49C28G081Q, domiciliato per la carica presso la sede di APEA S.r.l. in Potenza, di seguito per brevità indicata come "APEA /'Soggetto esecutore' ex art. 2, co.3 e 4 L.R. 30/2016.

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 31, comma 3 L. n. 10/1991 e dell'art. 11, comma 18 del D.P.R. n. 412/1993 e ss.mm. e ii., del D. Lgs. n. 192/2005 e del D. Lgs. n. 311/2006, e del D.P.R. n.74/2013, la Provincia ha il compito di procedere ad accertare l'effettivo stato di manutenzione e di esercizio degli impianti termici esistenti sul proprio territorio al fine del contenimento dei consumi energetici;

- per adempiere con la maggior efficienza ed efficacia alle predette previsioni normative, la Provincia intende gestire il servizio delle verifiche degli impianti termici avvalendosi di un organismo esterno avente specifica capacità tecnica, come previsto dalla citata legge n. 10/1991, attuando le procedure contenute nel Decreto di modifica del D.P.R. n. 412/1993 e dai successivi D. Lgs. n. 192/2005, n. 311/2006 e D.P.R. n. 74/2013;
- il D.P.R. 16 aprile 2013 n. 74 *(Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli editi e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'art. 4, comma 1, lettere a) e c) del DLgs 19 agosto 2005 n. 192)* in particolare, ha dettato, tra le altre, una nuova disciplina in materia prevedendo, a riguardo, una competenza generale da parte delle Regioni e delle province Autonome (art. 10);
- con Legge Regionale n. 30 del 29/12/2016 la Regione Basilicata ha emanato le *"Norme regionali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici"*;
- la citata legge Regionale in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici ha delegato alle Autorità Competenti (Province di Potenza e Matera, e Comune di Potenza) il prosieguo della gestione delle attività concernenti i prescritti controlli di *"efficienza energetica"*;
- l'art. 2, comma 2 della suddetta legge dispone, in particolare, che *"l'autorità competente può affidare il servizio ad uno o più organismi esterni aventi le caratteristiche riportate nell'Allegato C del D.P.R. n. 74/2013"*;
- l'art. 5 della suddetta legge dispone, in particolare, che *"la Giunta Regionale, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, approva le disposizioni operative necessarie a definire le modalità per l'esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione, l'accertamento e le ispezioni degli impianti termici ...."*;
- con Delibera di Giunta Regionale 19 ottobre 2018, n. 1064, sono state approvate e pubblicate le predette disposizioni operative, in attuazione della L.R. n. 30;
- l'APEA svolge per conto della Provincia di Potenza il Servizio "Caldaia Sicura" sin dall'anno 2003 (per ogni altro approfondimento relativo si rimanda agli atti specifici, prodotti nel corso degli esercizi precedenti e che qui si intendono integralmente richiamati);
- con D.D. n.51 del 13/01/2018 e Contratto firmato in pari data, è stato affidato ad APEA il servizio "Caldaia Sicura" per una durata di 1 anno, con scadenza 31/12/2018;

- con DSG n.112 del 23/01/2019 è stato prorogato ad APEA per n. 2 mesi il servizio "Caldaia Sicura", con scadenza 28/02/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 640 del 13/03/2019 è stato prorogato ad APEA per ulteriori n.2 mesi il servizio "Caldaia Sicura", con scadenza 30/04/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1128 del 09/05/2019 è stato prorogato ad APEA per ulteriori n.2 mesi il servizio "Caldaia Sicura", con scadenza 30/06/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1745 del 02/07/2019 è stato prorogato ad APEA per ulteriori n.2 mesi il servizio "Caldaia Sicura", con scadenza 31/08/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2237 del 11/09/2019 è stato prorogato ad APEA per ulteriori n.2 mesi il servizio "Caldaia Sicura", con scadenza 31/10/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2725 del 04/11/2019 è stato prorogato ad APEA per ulteriori n.2 mesi il servizio "Caldaia Sicura", con scadenza 31/12/2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 821/2020 del 12/05/2020 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento ad APEA per il servizio "Caldaia Sicura", con validità temporale di mesi 12 dalla sottoscrizione ma il cui oggetto contrattuale risulta già adempiuto prima della scadenza naturale medesima. Il contratto è stato sottoscritto il 13/5/2020;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1030 del 18/05/2021 è stato approvato lo schema di contratto per l'affidamento ad APEA per il servizio "Caldaia Sicura", con scadenza alla data del 31/12/2021;

CONSIDERATO CHE:

- nel caso di specie, risultano perfettamente integrati i requisiti normativi richiesti dall'art. 113, comma 5 lett.c) del D. Lgs. n. 267/2000 e *ss.mm. e ii.*;
- il servizio di controllo degli impianti termici messo in atto dalla Provincia di Potenza è riconducibile alla categoria dei servizi strumentali e non alla categoria dei servizi pubblici locali a rilevanza economica di cui alla L.n.133/2008, giusto parere (prot. 0041472 del 07/07/2010) dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
- la modalità di affidamento della gestione del servizio di controllo degli impianti termici messa in atto dalla Provincia di Potenza, nel rispetto dell'art. 23 bis comma 3 della citata legge n. 133/2008, è riconducibile alla procedura di *affidamento in house*, previsto dall'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016, ovverosia a quel modello organizzativo mediante il quale la Pubblica Amministrazione si avvale, senza ricorrere al mercato, al fine di reperire beni, servizi, o per erogare alla collettività prestazioni di pubblico servizio, di soggetti sottoposti al suo penetrante controllo;

- a tal fine, nel rispetto di quanto previsto dal predetto articolo 192 e chiarito nella Circolare Anac n. 7, approvata con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017, recante "*Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016*", la Provincia ha inoltrato specifica istanza di iscrizione nel suddetto elenco, in data 22.05.3018, prot. n. 0043425;
- in riferimento alla predetta istanza, l'ANAC ha inserito la Provincia nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano affidamenti diretti nei confronti delle proprie società in house previsto dall'art. 192 del D. Lgs n. 50/2016, in relazione agli affidamenti in regime di house providing all'APEA s.r.l., giusta determinazione del 15.01.2021 ;
- da ultimo, il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica) ha imposto un adeguamento dello Statuto di APEA al fine di consentirne il mantenimento quale società in house della Provincia di Potenza;
- con D.C.P. n. 10 dell'11 ottobre 2017 sono state apportate delle modifiche allo Statuto dell'APEA adeguandolo alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 175/2016;
- con D.C.P. n. 26/2019 del 27/11/2019 si è approvato il Piano di ricapitalizzazione e di risanamento di APEA s.r.l., ex art. 14, co. 4 e 5 del D.Lgs. n. 175/2016;

RICHIAMATE, altresì, le recenti disposizioni emanate per contenere l'attuale emergenza sanitaria da diffusione COVID-19, di cui tener conto per le eventuali ed effettive limitazioni all'attività dei verificatori di cui al successivo art. 4.

Tutto ciò premesso e considerato

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto del contratto.

1. Il presente contratto, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa, ha per oggetto le attività di esercizio, controllo, accertamento e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione degli edifici. In particolare, la certificazione degli impianti termici, l'accertamento documentale delle certificazioni, inclusa la predisposizione della modulistica necessaria all'espletamento del servizio, l'ispezione degli impianti, l'analisi e la gestione degli esiti delle ispezioni, ivi compresi gli adempimenti tecnico/amministrativi inerenti alle attività correlate; le attività sanzionatorie che non siano esclusivamente di competenza della Provincia di Potenza, le attività di promozione, partecipazione e collaborazione con gli utenti cittadini e le istituzioni e associazioni di tutto quanto afferisca alla materia energetica.

2. L'ambito del servizio territoriale coincide, come disposto dalla L.R. n. 30/2016, con l'estensione territoriale della Provincia di Potenza, ad esclusione del comune di Potenza.

Art. 2

Disciplina del servizio e requisiti del soggetto esecutore (APEA).

Il Servizio dovrà essere svolto dal soggetto esecutore (APEA) avvalendosi di personale qualificato, con idonei mezzi tecnici, attrezzi e apparecchiature e mediante l'organizzazione d'impresa a proprio rischio. Sono a carico dell'APEA tutte le spese per l'acquisto di materiale, attrezzi e apparecchiature idonei all'efficace controllo sugli impianti termici, nonché ogni attività necessaria alla regolare esecuzione della presente convenzione contrattuale.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto in ordine alle modalità di organizzazione e di esecuzione del Servizio, alle prescrizioni tecniche nonché al trattamento giuridico ed economico del personale, si rinvia ai regolamenti e alle norme citate in premessa, e comunque alla normativa vigente, in quanto applicabile;

Con la sottoscrizione del presente contratto, inoltre, il soggetto esecutore si impegna a garantire il mantenimento dei requisiti di legge per tutta la durata dell'espletamento del Servizio affidato, e comunque per l'intero periodo di validità del contratto, nonché a consentire in ogni momento la verifica della permanenza delle condizioni di legge.

Art. 3

Obbligazioni contrattuali del soggetto esecutore (APEA).

La Provincia designa APEA quale Soggetto esecutore di cui all'art. 2, comma 2, della L.R. n. 30/2016.

1. Sono a carico di APEA le seguenti obbligazioni:

a) acquisire e tenere aggiornati, su apposita banca dati informatizzata, da condividere con la Provincia e con la Regione, i dati relativi agli impianti termici installati, alla scala comunale (evidenziando l'ubicazione e la potenza), nonché i dati anagrafici dell'utente, al fine di costituire e tenere aggiornato il Catasto Unico Regionale degli impianti termici degli edifici così come definito dalla DGR n. 178 del 12/03/2020 che individua la Provincia di Potenza, e per essa APEA, quale soggetto capofila nonché contitolare nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del Regolamento (EU)2016/679, in forza dell'Accordo tra Regione Basilicata, Provincia di Potenza, Provincia di Matera e Comune di Potenza approvato dalla regione Basilicata con DGR n.202100059 del 4/2/21 (prot. Dip. Ambiente n.3973.U.04-03-2021);

b) individuare, quale funzione propria, i Comuni e gli impianti da sottoporre a ispezione, con particolare riguardo a:

- impianti per i quali non sia pervenuto il rapporto di controllo di efficienza energetica nel periodo di riferimento o che sia pervenuto privo di contrassegno di verifica,

- impianti per i quali dalla fase di accertamento documentale siano emersi elementi di criticità,
- impianti più vecchi con particolare attenzione a quelli alimentati a combustione liquido e solido,
- altri impianti per cui si ritiene necessaria l'attività di ispezione.

c) programmare e concludere, nell'anno solare di riferimento, un numero di controlli congruo e rispondente alle disposizioni della L.R. n. 30/2016, nonché alle modalità e ai criteri operativi di cui alle disposizioni regionali. Ai fini della valutazione di congruità del numero di controlli, il parametro di riferimento sarà la proposta programmatica del Soggetto esecutore. Pertanto, per l'anno 2022, il numero di controlli, comprensivo di accertamenti documentali e verifiche *in loco*, sarà 2.500, con tolleranza di eventuale minimo scostamento per difetto, derivante da cause oggettive opportunamente relazionate e comunque non imputabili all'adempimento diligente del medesimo Soggetto esecutore. In particolare, per l'anno 2021, si terrà in considerazione la compressione dell'attività dei verificatori, in ragione delle disposizioni tuttora in atto di contenimento epidemiologico COVID19 richiamate in premessa, nonché di legittimi rallentamenti dovuti all'implementazione dell'istituendo Catasto Regionale degli impianti termici.

d) procedere con gli adempimenti in merito alla targatura degli impianti termici così come individuati nella Determina Dirigenziale dell'Ufficio Energia della Regione Basilicata n. 2323/AF.2020/D.00337 del 20/04/2020;

e) procedere periodicamente, ogni tre mesi, alla richiesta di emettere la reversale di incasso all'Ufficio Finanziario della Provincia di Potenza, dandone contestuale comunicazione all'Ufficio Ambiente. Tale documento attesta le reali entrate derivanti dalla gestione dell'attività di "Operazione Caldaia Sicura" sui conti correnti n.16869729 (vecchio) e n. 1045458880 (nuovo conto dedicato) nonché, su modulo conforme alle modalità di pagamento elettronico PAGOPA non appena ne sarà definita l'operatività.

f) istituire uno sportello informativo aperto al pubblico (nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, negli usuali orari di ufficio), e attuare, ove necessario, campagne di comunicazione e informazione per gli utenti (ivi comprese uscite periodiche su testate giornalistiche, radiofoniche, televisive, news sul sito di APEA, redazione, pubblicazione, stampa e distribuzione sul territorio di manifesti, brochures, locandine, e altro materiale informativo su previsioni normative, obblighi degli utenti, modalità di espletamento del servizio, costi e sanzioni in caso di inadempimento). Tra gli adempimenti connessi allo svolgimento delle funzioni istituzionali di APEA, vi è anche l'obbligo di curare l'aggiornamento del sito web contenente tutte le informazioni relative alla campagna "Operazione Caldaia Sicura";

g) gestire l'emissione dei bollini attestanti l'avvenuta manutenzione;

h) trasmettere alla Provincia, con cadenza mensile, l'elenco delle verifiche effettuate e le relative risultanze, così da consentire alla Provincia il controllo formale delle attività effettivamente svolte da APEA, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 4;

i) trasmettere alla Provincia una relazione annuale redatta ai sensi del D. Lgs. n. 175/2006;

j) provvedere a richiedere alle Autorità locali eventuali autorizzazioni per l'accesso dei verificatori negli stabili ove sono ubicati gli impianti;

k) provvedere a richiedere ai fornitori/venditori di combustibili l'anagrafica dei loro clienti, qualora non abbia provveduto la Regione Basilicata;

l) assicurare, nella fase successiva alle verifiche, l'applicazione delle procedure tecniche, amministrative e di controllo previste dalle disposizioni operative regionali;

m) inviare all'utente moroso un avviso/diffida (a mezzo posta raccomandata A/R o pec, se presente) contenente l'invito a sanare la morosità con l'avvertenza che, nel caso di mancato riscontro positivo entro i sessanta giorni dal ricevimento dell'avviso, si procederà alla riscossione coattiva del credito insoluto, previa iscrizione a ruolo e con maggiorazione di oneri e spese, eventualmente attivando anche la procedura diretta alla sospensione dell'erogazione del gas, ai sensi dell'art. 16, comma 6 del D. Lgs n.164/2000. APEA, con il supporto tecnico ed informatico della Provincia, provvederà autonomamente ad accreditarsi presso l'Agenzia delle Entrate – Riscossione per l'attività di iscrizione a ruolo sul sistema a tanto dedicato.

n) provvedere a contattare (anche informalmente, e sempre che siano disponibili recapiti utili), nel termine di 48 ore prima della data prevista per l'ispezione, i responsabili e/o proprietari degli impianti termici da sottoporre a verifica;

o) attenersi alle previsioni delle Disposizioni Operative in tutti i casi di mancata effettuazione dei controlli per cause imputabili all'utente;

p) gestire le incombenze di carattere legale-amministrativo derivanti da contestazioni, contenziosi, contravvenzioni riconducibili all'attività di verifica;

q) garantire che il personale addetto a effettuare le verifiche esibisca al responsabile dell'impianto o a un suo delegato un tesserino di riconoscimento fornito dalla Provincia, e che le attività di misurazione effettuate siano eseguite con strumenti tarati secondo le norme vigenti;

r) consegnare all'utente, tramite l'operatore che effettua la verifica, un bollettino di c/c postale recante l'indicazione dell'importo da versare, calcolato ed evidenziato nel verbale di intervento;

s) non cedere a terzi l'esecuzione, anche parziale, di quanto regolato nel presente contratto senza il preventivo consenso scritto della Provincia;

t) intraprendere ogni iniziativa utile a individuare utenze attive non censite;

2. Nell'eventualità in cui si pervenga alla completa attuazione della L.R. n. 30/2016, APEA, con il preventivo consenso della Provincia di Potenza, potrà ulteriormente aggiornare e modificare le citate procedure e la relativa modulistica, al fine di adeguarle alla normativa.

3. La Provincia di Potenza, in ogni caso, si riserva la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi, il cui compenso deve considerarsi ulteriore rispetto al corrispettivo del presente contratto.

Art. 4

Obbligazioni contrattuali della Provincia.

1. Per le attività di cui al presente contratto compete alla Provincia di Potenza l'esercizio dei poteri di supervisione e controllo.
2. In particolare, il controllo esercitato dalla Provincia, si intende, ai fini della presente scrittura, come verifica ai sensi del precedente art. 3 *lett.c),* non investendo in alcun modo la modalità e il contenuto tecnico dell'attività ispettiva, di competenza esclusiva e propria dei professionisti all'uopo specializzati.
3. Per consentire ad APEA la regolare erogazione dei servizi e degli interventi oggetto della presente convenzione, la Provincia garantisce il necessario supporto sul piano informativo e gestionale. L'accesso e l'uso eventuali dei locali dell'Ente **sono subordinati ad accordo e/o disposizione autorizzativa degli Uffici provinciali competenti (Patrimonio)**, la cui formalizzazione resta a cura di APEA. In ogni caso, si intendono estese al personale di APEA tutte le misure di sicurezza adottate in applicazione delle prescrizioni di contenimento epidemiologico da Covid 19.

La Provincia garantisce le risorse finanziare necessarie alla gestione delle attività e dei servizi oggetto del presente contratto, garantendo la sostenibilità economica dell'Agenzia attraverso la corresponsione dell'intero importo incassato nell'annualità di riferimento, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13, commi 3-4, L.R. n. 30/2016 ("*Tariffe*").

4. La Provincia, inoltre, si impegna a:

d) impartire direttive e approvare programmi annuali secondo gli obiettivi assegnati all'Ufficio competente;

e) erogare celermente i corrispettivi;

f) fornire ai verificatori di APEA il tesserino di riconoscimento recante il logo della Provincia;

g) promuovere e sostenere ogni altra iniziativa tendente al rafforzamento e al miglioramento dell'attività complessiva;

h) provvedere, su segnalazione motivata di APEA, alla liquidazione delle eventuali richieste di rimborsi presentate da manutentori, utenti e/o soggetti terzi, previa verifica delle condizioni di legittimità delle richieste medesime;

i) designare APEA, ai sensi dell'art.28 del Regolamento europeo n.679/2016 quale soggetto "*responsabile*" del trattamento dati di cui avrà disponibilità nell'esercizio del proprio Servizio, in conformità alle vigenti disposizioni in materia di tutela della riservatezza e della *privacy* e in adempimento delle previsioni riportate nell'Allegato 1.

Art. 4bis
Responsabile Operativo, pianificazione delle attività e modalità di esecuzione del Servizio.

1. I Responsabili Operativi per la Provincia di Potenza individuati dal Dirigente hanno il compito di:

a) relazionarsi al referente incaricato di APEA;
b) monitorare le attività amministrative del Soggetto esecutore;
c) relazionare periodicamente al Dirigente quanto rilevato in ordine alla verifica di cui al precedente art. 4, comma 2;
d) segnalare sollecitamente eventuali criticità, informando il Dirigente di ogni necessità che dovesse insorgere nell'esecuzione delle prestazioni convenute.

2. Il Responsabile Operativo per APEA, che ai fini del presente contratto è il suo Amministratore Unico *pro tempore*, ha, tra gli altri, anche il compito di sovrintendere all'esecuzione del contratto, di coordinare le attività affidate ad APEA e di monitorarne gli sviluppi, attivando all'occorrenza tutte le risorse necessarie all'efficace ed efficiente espletamento delle stesse, e di informare tempestivamente la Provincia di ogni necessità e/o problema che dovesse insorgere nell'esecuzione della convenzione contrattuale sottoscritta.

Art. 5
Durata del contratto.

Il presente contratto ha validità fino al 31/12/2022, salvo modificazioni e/o proroghe previste dalla normativa vigente in materia o disposte dai soggetti istituzionali competenti

L'eventuale rinnovo del presente contratto, se consentito dalla normativa vigente in materia, sarà subordinato a preventivo ed espresso accordo tra le parti.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto, per impossibilità sopravvenuta:

- in caso di cessazione dell'attività di APEA;
- in caso in cui la Regione Basilicata disponga, prima della data di scadenza naturale del contratto, una diversa disciplina della materia che risulti incompatibile con la presente convenzione contrattuale;
- in caso di modifica legislativa relativa alla dismissione delle società partecipate (nuovo testo unico) e di esigenze di razionalizzazione aziendale del personale, scaturenti da procedure di riassetto aziendale e decisioni di esubero di unità, nonché in ogni altro caso intervenuto che pregiudichi la sussistenza del presente rapporto contrattuale.

Nei casi predetti, ad APEA sarà riconosciuta la sola quota parte dell'importo complessivo, calcolato in dodicesimi rispetto all'anno precedente, e relativa alla prestazione effettivamente effettuata alla data di risoluzione del contratto.

Art. 6

Corrispettivo e modalità di pagamento.

Il corrispettivo annuo è presuntivamente stabilito in € 491.803,30 a titolo di imponibile, oltre a IVA per € 108.196,70, per un totale complessivo di **€ 600.000,00 (seicentomila/00)**, salvo conguagli.

Il compenso annuale verrà corrisposto dalla Provincia di Potenza mediante n. 5 fatture bimestrali anticipate, a titolo di acconto, ciascuna dell'importo complessivo di **€ 100.000,00 (centomila/00)**; la sesta fattura sarà liquidata, a conguaglio, entro il giorno 20 del mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento.

L'importo di saldo annuo, da corrispondere ad APEA a titolo di conguaglio, è costituito dalle reversali di incasso relative al periodo intercorrente da gennaio a dicembre dell'anno considerato.

La Provincia di Potenza, in ogni caso, si impegna a corrispondere ad APEA, per le prestazioni da effettuarsi secondo il presente contratto, l'intero importo incassato per la campagna "Operazione Caldaia Sicura" nell'anno solare di riferimento.

Art. 7

Orari di servizio.

L'orario di espletamento del servizio deve essere funzionale e rapportato all'erogazione del servizio stesso, tenuto conto, prioritariamente, delle esigenze dell'utenza cui esso è rivolto.

L'orario di lavoro osservato dal personale di APEA è articolato in 40 ore settimanali (dal lunedì al venerdì, per 8 ore giornaliere).

Art. 8

Personale.

APEA dovrà assicurare il servizio avvalendosi di proprio personale, rispetto al quale si impegna a osservare integralmente tutte le norme del vigente CCNL applicabile.

In caso di inadempienza e/o inosservanza delle norme predette da parte di APEA, segnalata dall'Ispettorato del Lavoro o comunque accertata dalla Provincia, quest'ultima potrà provvedere direttamente alla corresponsione o integrazione delle retribuzioni spettanti ai dipendenti mediante l'impiego delle somme di cui all'art. 6, senza che APEA possa opporre eccezioni.

Sono rimesse a valutazioni discrezionali e insindacabili di APEA l'individuazione del personale, la scelta delle modalità organizzative e delle forme contrattuali di utilizzo della forza lavoro, nonché qualsiasi altra scelta inerente alla manodopera necessaria per l'espletamento del servizio.

Art. 9

Obblighi assicurativi ed infortunistici.

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, antinfortunistici (compresi quelli derivanti dall'applicazione delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro), assistenziali e

previdenziali, limitatamente al personale dipendente, sono a carico di APEA, nella sua qualità di datore di lavoro e di esclusivo responsabile, anche in deroga a norme che disponessero l'onere del pagamento a carico della Provincia o in solido, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti della Provincia stessa e di ogni indennizzo.

Art. 10

Obblighi del personale.

Il personale dipendente impiegato da APEA per l'espletamento del servizio dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto, tale da non arrecare alcun danno all'immagine e al prestigio della Provincia di Potenza.

L'APEA si impegna a promuovere ogni azione disciplinare utile nei confronti dei lavoratori che non dovessero osservare una condotta irreprensibile nello svolgimento delle proprie mansioni.

Le segnalazioni e le richieste della Provincia in tal senso, adeguatamente motivate, sono impegnative per APEA.

Art. 11

Proprietà dei risultati.

Gli elaborati, le relazioni e i rapporti previsti nel presente contratto sono di proprietà esclusiva della Provincia di Potenza, che potrà disporne in qualsiasi momento e secondo le modalità che riterrà più appropriate.

Art. 12

Riservatezza, Anticorruzione.

La documentazione di cui APEA entrerà in possesso, a qualsiasi titolo, in ragione dell'espletamento del proprio servizio, dovrà essere considerata riservata.

APEA si impegna ad adottare tutte le misure (organizzative, di indirizzo, gestione, sorveglianza, controllo etc.) atte a scongiurare l'insorgere di fenomeni di corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012 e di ogni altra vigente disposizione normativa e regolamentare in materia.

Art. 13

Infortuni e danni.

APEA risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose, comunque provocati, nell'esecuzione del Servizio, senza diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi da parte della Provincia, salvo gli interventi a favore di APEA da parte di Compagnie Assicuratrici.

APEA esonera la Provincia da ogni responsabilità, diritto, ragione, azione o pretesa che terzi dovessero accampare in dipendenza dalle attività di controllo e ciò senza alcun diritto di rivalsa o di compensi aggiuntivi in favore di APEA.

Art. 14
Penalità.

1. Per l'inosservanza, l'inadempienza o la violazione di ognuna delle prescrizioni della presente convenzione contrattuale, la Provincia, previa la sola formalità della contestazione formale da parte del dirigente e dell'invito a fornire giustificazioni nel termine di dieci giorni dalla stessa, potrà applicare una sanzione a titolo di penale così commisurata:
- per le violazioni e/o le inadempienze di lieve entità, riferibili alle prescrizioni sub. artt. 8, 9 e 13, l'importo della penale irrogata sarà pari a € 200,00 *una tantum*;
- per le violazioni e/o le inadempienze di grave entità, riferibili alle prescrizioni sub. artt. 3 e 10, l'importo della penale irrogata sarà pari a un minimo di € 500,00 a un massimo di €. 2.500,00.

2. In caso di inadempimento delle disposizioni di cui all'art. 2 del presente contratto, oltre a decadere di diritto dall'affidamento del Servizio, APEA potrà essere chiamata a rispondere in sede civile, penale e amministrativa, nei termini di legge con esclusione di qualsiasi formalità legale.
3. In caso di recidiva, le infrazioni comporteranno l'applicazione del doppio della penale. Le penalità, la refusione delle spese sostenute e il recupero di eventuali danni saranno incamerati dalla Provincia mediante ritenute sui corrispettivi dovuti ad APEA a concorrenza del dovuto. In caso di incapienza di tali somme la Provincia potrà agire per la differenza fino a completo soddisfo delle proprie ragioni.

Art. 15
Risoluzione per inadempimento.

Nel caso in cui APEA interrompa l'erogazione del servizio per un periodo superiore a mesi uno, senza giustificato e circostanziato motivo, come accertato dalla Provincia, quest'ultima disporrà senza alcuna formalità legale la risoluzione del contratto per inadempimento in danno di APEA, con preavviso di 15 (quindici) giorni da inviarsi tramite lettera raccomandata A/R.
In ogni caso la Provincia si riserva di far eseguire a terzi il controllo degli impianti termici provvedendo a incamerare i corrispettivi dovuti ad APEA, a titolo di risarcimento, e salvo comunque il maggior danno.

Art. 16
Domicilio.

Le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi legali.

Art. 17
Disposizioni finali.

Le parti si danno reciprocamente atto che i termini della presente convenzione sono stati determinati sulla base delle informazioni, dei parametri e dei dati attualmente disponibili e/o resi disponibili dalla Provincia.
In caso di interventi normativi e regolamentari, sia in campo tecnico che nel settore dei contratti di lavoro del personale, e sia per effetto degli incrementi ISTAT, il Piano economico-finanziario,

la presente convenzione ed il relativo regolamento potranno essere modificati, integrati, aggiornati e adeguati con atto separato, in modo da garantire la corrispondenza del Servizio alle nuove intervenute disposizioni.

Le parti danno atto che nessun onere derivante dagli interventi di cui alla presente convenzione dovrà gravare sulla Provincia, in quanto il costo del Servizio è interamente a carico degli utenti finali.

Art. 18

Clausola compromissoria.

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla efficacia, interpretazione o esecuzione della presente convenzione, sarà competente il Foro di Potenza.

Art. 19

Spese contrattuali

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla sottoscrizione del presente atto sono a carico di APEA. Il presente atto non è soggetto a registrazione in quanto disciplina rapporti rientranti nell'ambito di applicazione del D.P.R. n. 633/1972. Le parti convengono che il presente contratto, redatto in forma di scrittura privata, sarà registrato solo in caso d'uso su richiesta di parte, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986.

Letto, confermato e sottoscritto.

per APEA
L'Amministratore Unico

(Sig. Michelangelo ROTUNNO)

Firmato digitalmente da
MICHELANGELO GIUSEPPE PIO ROTUNNO
CN = ROTUNNO MICHELANGELO GIUSEPPE PIO
O = non presente
C = IT

per la PROVINCIA
Il Dirigente dell'UFFICIO

(Avv. Nicola SABINA)

Firmato digitalmente da
Nicola Sabina

A norma degli artt. 1341-1342 del Codice Civile le parti specificatamente approvano i patti di cui agli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 bis, 9-*ter*, 9-*quater*, 10 e 11 del presente Atto.

per APEA
L'Amministratore Unico

(Sig. Michelangelo ROTUNNO)

Firmato digitalmente da
MICHELANGELO GIUSEPPE PIO ROTUNNO
CN = ROTUNNO MICHELANGELO GIUSEPPE PIO
O = non presente
C = IT

per la PROVINCIA
Il Dirigente dell'UFFICIO

(Avv. Nicola SABINA)

Firmato digitalmente da
Nicola Sabina
CN = Sabina Nicola
C = IT

ACCORDO DI DESIGNAZIONE TRA IL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI E IL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DATI, AI SENSI DELL'ART. 28 DEL GPDR.

Servizio "Operazione Caldaia Sicura" affidato dalla Provincia di Potenza alla Agenzia provinciale per l'energia e l'ambiente (Apea srl Socio unico) con il Contratto del 15/03/2022

L'anno 2022 il giorno 15 del mese di marzo, presso la sede della Provincia di Potenza, Ufficio Ambiente, in Potenza,

la PROVINCIA DI POTENZA, C.F. 80002710764, Ufficio Ambiente [di seguito, per brevità, Ufficio], rappresentata dal Dirigente Avv. Nicola Sabina, competente alla sottoscrizione dei contratti stipulati dalla Provincia di Potenza ai sensi dell'art. 107, comma 3 lett. c) del D. Lgs. n. 267/2000
in qualità di **Titolare del Trattamento** (di seguito anche Titolare)

DESIGNA

APEA S.r.l. con socio unico Agenzia per l'Energia e l'Ambiente della Provincia di Potenza, P.I. 01485660763, con sede in Potenza, rappresentata dall'Amministratore Unico sig. Michelangelo Rotunno, nato a Oppido Lucano (Pz) il 28/03/1949 e residente in Potenza alla Via Valle di Creta n. 92, C.F. RTNMHL49C28G081Q, domiciliato per la carica presso la sede di APEA S.r.l. in Potenza

quale **Responsabile del Trattamento** (di seguito anche Responsabile o Fornitore), ai sensi dell'Articolo 28 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito anche GDPR), in riferimento ai dati personali acquisiti nella gestione del Servizio *'Operazione Caldaia Sicura'* , conferito con il Contratto di cui in oggetto.

In attuazione di quanto disposto con l'art. 4 comma 4, lett. i) del predetto Contratto di servizi, le PARTI concordano quanto segue.

1. Il Responsabile si attiene a tutto quanto previsto nell'art. 28 del GPDR. In ogni caso, garantisce adeguata e documentata esperienza, capacità ed affidabilità in relazione ai compiti ad esso affidati dal Titolare nonché idonea organizzazione tecnica, organizzativa e di risorse atte ad eseguirla.
2. Il Responsabile, accettando la presente designazione, conferma e garantisce il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di dati personali, anche con riferimento al profilo relativo alla sicurezza (attraverso l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679) e al rispetto dei diritti dell'interessato.

3. Il presente Accordo sul trattamento dei dati stabilisce i diritti e gli obblighi che si applicano al trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare, al fine di garantire la conformità delle parti all'articolo 28 del *Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e sulla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GDPR)*, che stabilisce requisiti specifici per il contenuto degli accordi sul trattamento dei dati.
4. Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento ha luogo ai fini dell'adempimento del Contratto di Servizi in oggetto ("Contratto principale"), con scadenza in data 31.12.2021.
5. L'Accordo sul trattamento dei dati e il "Contratto principale" devono essere interdipendenti e non possono essere risolti separatamente. Tuttavia, l'accordo sul trattamento dei dati può - senza la risoluzione del "Contratto principale" - essere sostituito da un accordo alternativo valido per il trattamento dei dati.
6. Il presente Accordo ha la priorità su qualsiasi disposizione analoga contenuta in altri accordi tra le Parti, incluso il "Contratto principale".

   Quattro appendici sono allegate al presente Accordo sul trattamento dei dati. Le appendici formano parte integrante del presente Accordo sul trattamento dei dati.

   Appendice A.: contiene i dettagli del trattamento, nonché lo scopo e la natura del trattamento, il tipo di dati personali, le categorie di soggetti e la durata del trattamento.

   Appendice B.: riporta i termini e le condizioni che si applicano all'uso dei sub-responsabili da parte del Responsabile del trattamento e, se del caso, un elenco di sub-responsabili approvati dal Titolare del trattamento.

   Appendice C.: individua le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento al fine di eseguire il trattamento, le misure di sicurezza da attuare e il modo in cui gli Audit sul Responsabile o sui Sub-Responsabili devono essere eseguiti.

   Il contratto di elaborazione dei dati e le relative appendici sono conservati in forma scritta e per via elettronica da entrambe le parti.

   Il presente Accordo sul trattamento dei dati non esonera il Responsabile del trattamento dall'obbligo di protezione dei dati o dal rispetto di normative comunitarie o nazionali.

7. **I diritti e gli obblighi del Titolare**

Il Titolare del trattamento è responsabile nei confronti degli interessati e deve garantire che il trattamento dei dati personali avvenga nell'ambito del Regolamento generale sulla protezione dei dati e del Codice in materia di protezione dei dati d.lgs. 196/2003

Il Titolare del trattamento deve pertanto avere sia il diritto che l'obbligo di prendere decisioni in merito alle finalità e ai mezzi di trattamento dei dati personali.
Il Titolare del trattamento ha la responsabilità di garantire che il trattamento di cui è incaricato il Responsabile del Trattamento sia conforme alle norme di legge.

8. Il Responsabile del Trattamento dei dati: indicazioni

Il Responsabile del trattamento dei dati è autorizzato a trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Titolare del trattamento a meno che il trattamento non sia richiesto dalla legislazione europea o nazionale a cui è soggetto il Responsabile del trattamento; in tal caso, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di questo requisito legale prima del trattamento, a meno che la legge non vieti tali informazioni per importanti motivi di interesse pubblico (cfr. Articolo 28, sottosezione 3, comma a.) Tali istruzioni sono specificate nelle appendici A e C. Ulteriori istruzioni possono essere fornite anche dal Titolare per tutta la durata del trattamento dei dati personali, ma tali istruzioni devono sempre essere documentate e conservate in forma scritta, anche in formato elettronico.
Il Responsabile del trattamento informa immediatamente il Titolare del trattamento se, a suo parere, alcune istruzioni contravvengono al regolamento generale sulla protezione dei dati o ad altre disposizioni contenute in altre normative comunitarie o nazionali.

9. Riservatezza

Il Responsabile del trattamento dei dati garantisce che solo le persone che sono espressamente e formalmente autorizzate possano accedere ai dati personali trattati per conto del Titolare. L'accesso ai dati dovrebbe pertanto essere negato senza indugio se tale autorizzazione venga rimossa o scada.
Sono considerate autorizzate le persone che richiedono l'accesso ai dati personali per adempiere all'obbligo del Responsabile del trattamento nei confronti del Titolare del trattamento.
Il Responsabile del trattamento garantisce al Titolare che gli Addetti al trattamento dei dati personali da lui designati siano vincolati al più stretto riserbo sulla base di atti negoziali (es. codici di condotta interni, accordi di riservatezza specifici, ecc.) o disposizioni normative previste dal diritto dell'Unione o dal diritto nazionale cui il Responsabile e gli Addetti al trattamento dei dati personali sono soggetti. Inoltre, gli Addetti al trattamento hanno accesso solo ai dati che hanno necessità di conoscere.
Il Responsabile del trattamento dei dati deve, su richiesta del Titolare, essere in grado di dimostrare che i dipendenti interessati sono soggetti alla riservatezza di cui al punto precedente.

10. Sicurezza del trattamento

Il Responsabile del trattamento dei dati adotta tutte le misure richieste ai sensi dell'articolo 32 del regolamento generale sulla protezione dei dati, che stabilisce che, tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento e il Responsabile del trattamento mettono in atto misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio

Il suddetto art. 32 pone in capo al Responsabile l'obbligo di eseguire una valutazione del rischio e, a seguito, l'implementazione di misure tali da contrastare il rischio identificato. Se del caso, le misure possono comprendere quanto segue:

a) la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;

b) la capacità di assicurare su base permanente la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di trattamento;

c) la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;

d) una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.

Il Responsabile del trattamento garantisce quanto sopra in tutti i casi e, comunque, deve attenersi a quanto specificato nell'Appendice C del presente Accordo.

Se nella valutazione del Responsabile del trattamento, la mitigazione dei rischi individuati richiede ulteriori misure da attuare da parte del Titolare del trattamento, rispetto a quelli già esistenti, si procederà a specificare tali misure supplementari nell'Appendice C.

11. Designazione di Sub-Responsabili del trattamento

Il Responsabile del trattamento deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 28, sottosezioni 2 e 4, del regolamento generale sulla protezione dei dati al fine di utilizzare un altro responsabile del trattamento (*Sub-Responsabile*).

L'incarico conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a Responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento: il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi, per giusta causa nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.

In caso di consenso scritto generale, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare

del trattamento di eventuali modifiche pianificate rispetto alle aggiunte o alla sostituzione di altri responsabili del trattamento dei dati e offre quindi al Titolare del trattamento la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Il Responsabile del trattamento, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti, risponde dei danni causati nel corso delle operazioni di trattamento dall'operato dei soggetti autorizzati dal Responsabile e dei Sub-Responsabili.

I requisiti del Titolare del trattamento per l'utilizzo da parte del Responsabile del trattamento di Sub-Responsabili sono descritti nell'Appendice B al presente Accordo.

Quando il Titolare ha autorizzato un Sub-Responsabile, il Responsabile del trattamento deve garantire che i trattamenti svolti dal Sub-Responsabile siano soggetti alle stesse garanzie di protezione dei dati specificate nel presente Accordo sul trattamento dei dati, sulla base di un contratto o altro documento legale ai sensi del diritto dell'UE o del diritto nazionale degli Stati membri, in particolare fornendo le garanzie necessarie affinché il sub-responsabile attui le misure tecniche e organizzative atte a soddisfare i requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Il Responsabile del trattamento dei dati è incaricato - sulla base di un accordo - di richiedere che il Sub-Responsabile ottemperi almeno agli obblighi a cui è soggetto il Responsabile del trattamento in conformità con i requisiti del Regolamento generale sulla protezione dei dati, nonché con il presente Accordo e le relative Appendici.

Una copia dell'eventuale accordo di Sub-Responsabile e successive modifiche deve - su richiesta del Titolare del trattamento - essere presentata dal Responsabile del trattamento che avrà così l'opportunità di garantire che sia stato stipulato un accordo valido tra il Responsabile del trattamento e il Sub-Responsabile. I termini e le condizioni commerciali, come i prezzi, che non influiscono sul contenuto legale di protezione dei dati non sono richiesti.

Il Responsabile del trattamento dei dati, nel suo accordo con il Sub-Responsabile, include il Titolare del trattamento come terza parte. In caso di fallimento o chiusura del rapporto del Responsabile del trattamento dei dati, questi deve consentire al Titolare del trattamento di subentrare nei diritti rispetto al Sub-Responsabile in modo da poter richiedere di eseguire la cancellazione o la restituzione dei dati.

12. Trasferimento di dati verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a trattare i dati personali solo su istruzioni documentate del Titolare del trattamento, anche per quanto riguarda il trasferimento (cessione, divulgazione e uso interno) di dati personali a Paesi terzi o ad Organizzazioni internazionali, a meno che il trattamento non sia richiesto ai sensi delle disposizioni adottate dall'UE o dagli Stati membri, alla cui legislazione il Responsabile del trattamento è direttamente sottoposto; in

tal caso, il Responsabile del trattamento informa il Titolare, di tali requisiti legali, prima del trattamento, a meno che tale legge non vieti la divulgazione di informazioni per importanti motivi di interesse pubblico. (*cfr.* Articolo 28, sottosezione 3, comma a).

Alla luce di quanto esposto e previsto, senza le istruzioni o l'approvazione del Titolare, il Responsabile del trattamento - nell'ambito del presente Accordo sul trattamento dei dati- non deve:

a) divulgare i dati personali a un responsabile del trattamento in un paese terzo o in un'organizzazione internazionale;

b) assegnare il trattamento di dati personali a un sub-responsabile in un paese terzo;

c) far elaborare i dati in un'altra delle società del Responsabile del trattamento che si trovi in un paese terzo.

Le istruzioni per il Responsabile del trattamento dei dati personali in ordine al trasferimento verso un Paese terzo, ove applicabile, sono stabilite nell'Appendice C al presente Accordo.

13. Assistenza al Titolare del trattamento

Il Responsabile, tenuto conto della natura del trattamento, assiste, per quanto possibile, il Titolare con adeguate misure tecniche e organizzative, nell'adempimento dell'obbligo del Titolare di rispondere alle richieste di esercizio del diritto delle persone interessate, di cui al capitolo 3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Pertanto, il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nelle seguenti attività, provvedendovi direttamente:

I. Informare gli interessati, ai sensi dell'art. 13 del GDPR, prima della raccolta di dati personali;

II. Informare gli interessati, ai sensi dell'art. 14 del GDPR, se i dati personali non siano stati ottenuti direttamente dall'interessato;

III. Gestire le richieste degli interessati sul:

a) diritto di accesso;

b) diritto alla rettifica

c) diritto alla cancellazione ("il diritto all'oblio")

d) diritto di limitare l'elaborazione

e) diritto alla portabilità dei dati

f) diritto di opposizione

g) diritto di opporsi al risultato di processi decisionali individuali automatizzati, compresa la profilazione

IV. Informare l'interessato in merito alla rettifica o alla cancellazione dei dati personali o alla limitazione del trattamento.

Il Responsabile del trattamento assiste il Titolare nel garantire il rispetto degli obblighi ai sensi degli articoli 32-36 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e dei dati nella disponibilità del medesimo Responsabile del trattamento (*cfr*. Articolo 28, sottosezione 3, comma f.)

Ciò implica che il Responsabile del trattamento dei dati, tenendo conto della natura del trattamento, e adottando la massima diligenza possibile, assista il Titolare, curando direttamente le seguenti attività:

a) Attuare adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio associato al trattamento;
b) Denunciare le violazioni dei dati personali all'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) senza indebito ritardo e, se possibile, entro 72 ore dal momento in cui il Titolare rilevi tale violazione a meno che, sia improbabile che la violazione dei dati personali comporti un rischio per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
c) Informare l'interessato - senza indebito ritardo - della violazione dei dati personali quando è probabile che tale violazione comporti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
d) Svolgere una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, se un tipo di trattamento può comportare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
e) Consultare l'autorità di controllo (Autorità Garante per la protezione dei dati) prima dell'elaborazione, se la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati evidenzi un trattamento a rischio elevato, e in mancanza di misure contenitive idonee.

Le parti definiscono nell'Appendice C le misure tecniche e organizzative adeguate con cui il Responsabile del trattamento è tenuto ad assistere il Titolare del trattamento, nonché la portata e l'entità dell'assistenza necessaria.

14. Notifica di violazione dei dati personali

In caso di identificazione di una violazione di dati personali presso le strutture del Responsabile del trattamento dei dati o di un Sub-Responsabile, il Responsabile informa il Titolare con prontezza fornendo le opportune informazioni (secondo le informazioni richieste dall'Autorità Garante al momento dell'indicente).

La notifica del Responsabile del trattamento al Titolare deve avvenire entro al massimo 48 h dopo che il Responsabile del trattamento abbia individuato la violazione per consentire al Titolare di adempiere al proprio obbligo, se applicabile, di denunciare la violazione all'Autorità Garante entro 72 ore.

Secondo la clausola 13 del presente Accordo, il Responsabile del trattamento dei dati, tenendo conto della natura del trattamento e dei dati disponibili, assiste il Titolare nel segnalare la violazione all'autorità di controllo. Ciò implica che il Responsabile del trattamento dei dati sia tenuto a fornire assistenza per ottenere le informazioni che, in conformità con l'articolo 33, sottosezione 3 del Regolamento generale sulla protezione dei dati, devono essere dichiarate nella relazione del Titolare del trattamento all'autorità di controllo (e almeno):

a) La natura della violazione dei dati personali, inclusi, se possibile, le categorie e il numero approssimativo di interessati e le categorie e il numero approssimativo di record di dati personali interessati;

a) Probabili conseguenze di una violazione dei dati personali;

b) Misure adottate o proposte per gestire la violazione dei dati personali, comprese, se del caso, misure per limitare il suo possibile danno.

Le parti definiscono nell'Appendice D tutti gli elementi che devono essere forniti dal Responsabile, quando assiste il Titolare del trattamento nella notifica di una violazione dei dati personali alle autorità di vigilanza competenti.

15. Cancellazione e restituzione dei dati

Alla cessazione del servizio, il Responsabile del trattamento è tenuto, a discrezione del Titolare, a cancellare o restituire tutti i dati personali in suo possesso a meno che il diritto dell'UE o il diritto nazionale non richiedano la conservazione obbligatoria.

16. Ispezioni e Audit

Il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di effettuare visite di controllo, direttamente o per il tramite di suoi incaricati eventualmente esterni al Titolare stesso, presso il Responsabile. Il Titolare si impegna a dare preventiva comunicazione delle visite di controllo e, qualora svolte da parte di incaricati esterni al Titolare, di indicarne i riferimenti e nominativi delle persone coinvolte e l'ambito di verifica ad essi conferito nell'incarico.

Il Responsabile del trattamento mette a disposizione del Titolare tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità con l'articolo 28 del Regolamento generale sulla protezione e del presente Accordo e per consentire e contribuire agli audit, comprese le ispezioni eseguite dal Titolare o da altri revisori inviati dal Titolare.

Le procedure applicabili all'ispezione del Responsabile del trattamento da parte del Titolare del trattamento sono specificate nell'Appendice C al presente Accordo sul trattamento dei dati.

L'ispezione dei sub-processori da parte del Titolare del trattamento, se applicabile, deve di norma essere eseguita tramite il Responsabile del trattamento. Le procedure per tale ispezione sono specificate nell'appendice C al presente Accordo sul trattamento dei dati.

Il Responsabile del trattamento è tenuto a fornire alle autorità di controllo (o a loro rappresentanti) che hanno accesso alle strutture del Titolare e del Responsabile del trattamento, l'accesso alle strutture fisiche del Responsabile.

17. Entrata in vigore

Il presente Accordo sul trattamento dei dati entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione.

I contraenti hanno il diritto di richiedere la rinegoziazione del presente Accordo sul trattamento dei dati qualora le modifiche alla legge o l'inesattezza delle disposizioni contenute nel presente documento comportino tale rinegoziazione.

Il presente Accordo sul trattamento dei dati può essere risolto in conformità con i termini e le condizioni di risoluzione definite nel Contratto generale.

Il presente Accordo sul trattamento dei dati si applica fino a quando il trattamento è eseguito. Indipendentemente dalla risoluzione del "Contratto principale" e / o del presente Accordo, il Contratto sul trattamento dei dati rimarrà in vigore fino al termine del trattamento e fino alla cancellazione dei dati da parte del Responsabile del trattamento (o da parte di eventuali Sub-Responsabili).

Il Titolare può revocare l'incarico in caso di svolgimento delle funzioni non conforme alle istruzioni fornite, nonché per sopravvenuta perdita dei requisiti di cui all'art. 28 del GDPR o per esigenze di interesse pubblico.

18. Responsabilità

Il Responsabile risponde ai sensi degli artt. 2043 e 2049 c.c. per qualsiasi danno cagionato al Titolare o a terzi derivante da atti, fatti o omissioni posti in essere in violazione delle disposizioni del GDPR e delle altre disposizioni in materia di protezione dei dati personali, anche da parte delle persone autorizzate e dagli amministratori di sistema. In particolare, il Responsabile risponde per i danni derivanti dal trattamento qualora abbia agito in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare.

19. Richieste degli interessati

Su espressa richiesta del Titolare, nella misura in cui ciò sia possibile, il Responsabile fornisce riscontro alle eventuali istanze degli interessati nei termini previsti dal GDPR. Il Responsabile prima di provvedere sottopone al Titolare la risposta da fornire in merito al trattamento dei dati

20. Corrispettivo e spese

L'esecuzione delle attività e dei compiti di cui al presente atto non genera il diritto ad alcun compenso a favore del nominato Responsabile.

21. Punti di contatto del Titolare del trattamento e del Responsabile del trattamento

Le parti possono contattarsi reciprocamente utilizzando i seguenti contatti / punti di contatto:

Nome E Cognome: Michelangelo Rotunno
posizione: amministratore unico APEA srl

E-mail: studio@mirotunno.it

Nome E Cognome: Nicola Sabina
posizione: Dirigente Ufficio Ambiente

E-mail: nicola.sabina@provinciapotenza.it

Le Parti saranno costantemente obbligate a informarsi reciprocamente delle modifiche al contatto / punto di contatto.

Per accettazione dell'incarico

Il Responsabile del trattamento

Firmato digitalmente da
MICHELANGELO GIUSEPPE PIO ROTUNNO
CN = ROTUNNO MICHELANGELO GIUSEPPE PIO
O = non presente
C = IT
(firma)

Il Titolare del trattamento

Firmato digitalmente da
Nicola Sabina
_____
(firma)

Lo scopo del trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento è:

- **Supportare nelle attività istruttorie l'Ufficio Ambiente, in riferimento a procedimenti di bonifiche, nonché in ordine ad autorizzazioni ambientali.**

Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento riguarda principalmente dati identificativi dei titolari degli impianti autorizzati.
Il trattamento comprende i seguenti tipi di dati personali relativi agli interessati:
X Dati anagrafici/indirizzo e recapito/residenza
☐ Dati sulle abitudini di vita e sul lavoro
☐ Origine razziale ed etnica
☐ Convinzioni religiose
☐ Opinioni politiche
☐ Adesioni a partiti, sindacati o associazioni
☐ Dati di carattere filosofico

☐ Salute
☐ Vita sessuale
☐ Geolocalizzazione
☒ Dati giudiziari
☐ Dati genetici o biometrici
☐ Dati pseudo-sensibili (stato di bisogno o di disagio, finanziari)

Il trattamento comprende le seguenti categorie di interessati:

☒ **Cittadini**
☒ Cittadini residenti all'estero
☐X Dipendenti/collaboratori
☐ Minori
☐X Amministratori
☐ Altro.

Il trattamento dei dati personali da parte del Responsabile del trattamento per conto del Titolare del trattamento può essere eseguito solo dopo la firma del presente Accordo e la sua durata è allineata alla durata del Contratto principale

Appendice B. Termini di utilizzo dei sub-responsabili da parte del Responsabile del trattamento dei dati ed elenco dei sub-processori approvati

B1. Termini di utilizzo dei sub-responsabili da parte del Responsabile del trattamento dei dati, se applicabili

L'incarico eventualmente conferito dovrà essere disciplinato da un atto di designazione a responsabile del trattamento conforme a quanto previsto dall'Articolo 28, comma 2 e 4, del Regolamento UE 679/2016. In caso di autorizzazione scritta generale, il Responsabile del trattamento dovrà informare il Titolare di eventuali designazioni o sostituzioni dei sub-responsabili del trattamento, il Titolare del trattamento si riserva la facoltà di opporvisi, per giusta causa nel termine di 30 giorni dal momento in cui viene informato della circostanza da parte del Responsabile.
In caso di consenso scritto generale, il Responsabile del trattamento dei dati informa il Titolare del trattamento di eventuali modifiche pianificate rispetto alle aggiunte o alla sostituzione di altri responsabili del trattamento dei dati e offre quindi al Titolare del trattamento la possibilità di opporsi a tali modifiche.

Appendice C. Istruzioni relative all'utilizzo dei dati personali

C.1 Sicurezza del trattamento

Livelli Essenziali di Sicurezza.

☐ Tale trattamento comporta un ampio volume di dati personali che è soggetto all'articolo 9 del regolamento generale sulla protezione dei dati "categorie particolari di dati personali", motivo per cui è necessario un livello di sicurezza elevato.

Il Responsabile del trattamento dei dati avrà successivamente il diritto e l'obbligo di prendere decisioni in merito alle misure di sicurezza tecniche e organizzative da applicare per creare il livello necessario (e concordato) di sicurezza dei dati.

Tuttavia, il Responsabile del trattamento deve, almeno e in ogni caso, implementare le seguenti misure indicative e non esaustive, concordate con il Titolare del trattamento (sulla

base della valutazione del rischio effettuata dal Titolare) e per i trattamenti definiti nell'Appendice A:

☒ **Protezione da malware.** Devono essere attuati controlli di individuazione, di prevenzione e di ripristino relativamente al malware, congiuntamente ad un'appropriata consapevolezza degli utenti. Il software antivirus è necessario per prevenire l'infezione da internet (e-mail o web-sourced), e per evitare che i virus che possono anche essere introdotti da dispositivi portatili. E 'essenziale che tale software venga aggiornato su base regolare. Devono essere previste politiche sulla vigilanza delle potenziali minacce.

Quando esiste una connettività esterna è necessario che siano presenti firewall configurati secondo le migliori best practies.

☒ **Formazione del personale.** Il Responsabile deve disporre di programmi di formazione strutturati e regolari per il personale, compresi i programmi specifici (relativi alla protezione dei dati personali) per l'inserimento dei nuovi arrivati.

☐ **Sviluppo di applicazioni software mobile.** In ogni caso lo sviluppo del codice sorgente dovrà essere conforme alle linee guida per lo sviluppo del software sicuro nella pubblica amministrazione pubblicate da AGID[1] e alle Guideline di Enisa su Smartphone Scure Development di Dicembre 2016[2]**.**

☐ **Sviluppo di applicazioni software**. In ogni caso lo sviluppo del codice sorgente dovrà essere conforme alle linee guida per lo sviluppo del software sicuro nella pubblica amministrazione pubblicate da AGID[3].

☐ **Sistemi di geolocalizzazione.** In presenza della necessità di prevedere dispositivi di lettura di TAG e dispositivi di geolocalizzazione, occorre conformare la disciplina di tale funzionalità ai principi di necessità e proporzionalità in relazione alle finalità perseguite (v. art. 5, par. 1, lett. c), Regolamento), e di minimizzazione dei dati, fermo restando, se applicabile, il preventivo accordo sindacale (che costituisce condizione di liceità del trattamento), e ferma restando la preliminare informativa, chiara e completa, da fornire ai soggetti interessati dal trattamento.

Detto altrimenti, la disciplina della funzionalità di lettura di TAG e di geolocalizzazione deve prevedere e al fine di rispettare i principi di necessità e proporzionalità:

- l'attivazione della funzionalità solo previa comunicazione ai soggetti interessati;
- la limitazione temporale ove applicabile;
- Tecniche di psudonimizzazione o criptazione per la conservazione dei dati di geolocalizzazione in riferimento ad un soggetto interessato, se necessario.
- la necessità di individuare modalità di trattamento dei dati raccolti conformi ai richiamati principi di protezione dei dati, compresi i tempi di conservazione, limitando la memorizzazione ai dati strettamente necessari per il raggiungimento della finalità perseguita (v. art. 5, par. 1, lett. c) ed e), del Regolamento)

1 https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro
2 https://www.enisa.europa.eu/publications/smartphone-secure-development-guidelines-2016
3 https://www.agid.gov.it/it/sicurezza/cert-pa/linee-guida-sviluppo-del-software-sicuro

- la necessità di individuare una tipologia di dispositivo che, anche per le sue caratteristiche esteriori, non sia lesiva, o comunque non risulti tale nella percezione degli interessati, della dignità degli interessati;

E' necessario predisporre una politica, prima del trattamento dei dati personali, dove deve essere data indicazione precisa dei tempi di conservazione dell'associazione della posizione del veicolo con il mezzo geolocalizzato, così da poter adottare misure organizzative preordinate all'effettiva e definitiva cancellazione dei dati contenuti nelle tabelle in questione entro e non oltre il breve periodo temporale stabilito.
Frequenza della rilevazione: occorre osservare che il Garante ha già precisato che i principi di necessità e proporzionalità non consentono, di regola, una rilevazione costante e continuativa della posizione del veicolo (già, "Gruppo articolo 29", parere n. 13, 16 maggio 2011, sui servizi di geolocalizzazione su dispositivi mobili intelligenti, WP 185, p. 15: "il datore di lavoro deve […] evitare il monitoraggio costante […e che i] dispositivi di tracciamento dei veicoli non sono dispositivi di tracciamento del personale, bensì la loro funzione consiste nel rintracciare o monitorare l'ubicazione dei veicoli sui quali sono installati. I datori di lavoro non dovrebbero considerarli come strumenti per seguire o monitorare il comportamento o gli spostamenti di autisti o di altro personale […]"). Il sistema deve quindi essere configurato in modo da consentire la rilevazione del punto geografico con una periodizzazione temporale strettamente aderente ai principi di pertinenza e non eccedenza in relazione alle finalità perseguite. Per cui si prevede che la frequenza temporale stimata sia ogni: _____ (es. ogni 5 minuti).
Si rende necessario configurare il sistema, inserendo la previsione nell'apposito regolamento di cui al punto superiore in modo tale da consentire l'accesso ai dati trattati al solo personale autorizzato:

- tramite l'assegnazione di credenziali di autenticazione differenziate;
- individuando profili autorizzativi personalizzati;
- limitando quanto più possibile l'assegnazione di profili con funzionalità di modifica ed estrazione dei dati (cfr. provvedimento garante della privacy 19.10.2017, doc. web n. 7321142, par. 4).
- Infine, è necessario predisporre misure al fine di garantire agli interessati l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Regolamento.

È necessario inoltre, configurare il sistema, affinché permetta:
l'indicazione di un'icona che indichi che la funzionalità di localizzazione è attiva:

- (solo per il personale dipendente) la configurazione del sistema consenta la disattivazione della funzionalità di localizzazione durante le pause consentite dell'attività lavorativa;
- (solo per il personale dipendente) la configurazione del sistema permetta di oscurare la visibilità della posizione geografica decorso un periodo determinato di inattività dell'operatore sul monitor presente nella centrale operativa relativamente a tale funzionalità.
- Alle suddette misure tecniche il Garante ha affiancato anche le seguenti misure organizzative:
- l'individuazione di profili differenziati di autorizzazione relativi alle diverse tipologie di dati e di operazioni eseguibili;
- l'individuazione di tempi di conservazione dei dati in concreto trattati tenendo conto delle finalità perseguite;
- la predisposizione di periodiche verifiche di test sulla funzionalità e l'affidabilità dei parametri adottati, in vista della valutazione di eventuali falsi positivi o negativi

effettuati dal sistema e la conseguente predisposizione di correttivi a tutela della qualità dei dati trattati.

Requisiti minimi per la pseudonimizzazione e la crittografia dei dati personali

☐ **Crittografia.** La crittografia del disco completo dovrebbe essere abilitata su tutte le unità disco. È considerato una misura di sicurezza fondamentale quando i dati personali sono memorizzati su un dispositivo portatile o trasmessi attraverso una rete pubblica. La chiave per decifrare i dati deve essere custodita al sicuro. La chiave deve soddisfare i requisiti di complessità richiesto per le password.

☒ **Pseudonimizzazione**. I dati sensibili devono essere conservati separatamente dai dati personali.

Requisiti minimi per garantire la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza continua dei sistemi e dei servizi di elaborazione.

☒ **Trasferimento dei dati.** Non deve essere consentito il trasferimento di dati personali da workstation a dispositivi di archiviazione esterni (ad esempio USB, DVD, dischi rigidi esterni). Le workstation utilizzate per il trattamento dei dati personali dovrebbero non essere collegate a Internet a meno che non siano in atto misure di sicurezza per impedire l'elaborazione, la copia e il trasferimento non autorizzati dei dati personali archiviati.

☒ **Backup.** Devono essere effettuate copie di backup delle informazioni, del software e delle immagini dei sistemi e quindi sottoposte a test periodici secondo una politica di backup concordata.

☐ **Cifratura dei backup.** Le copie di backup devono essere crittografate e archiviate in modo sicuro offline.

☐ **Disaster recovery.** Le strutture per l'elaborazione delle informazioni devono essere realizzate con una ridondanza sufficiente a soddisfare i requisiti di disponibilità. Disaster recovery (non solo informatico).

☒ **File temporanei.** È necessario creare politiche, procedure e linee guida che definiscano, termini, termi e limitazioni dei documenti temporanei prodotti nei vari trattamenti o da procedure informatiche, queste devono includere anche i dispositivi mobili o il telelavoro. Il Responsabile del trattamento si deve uniformare alle politiche definite dal titolare.

☒ **Protezione dei dati.** Utilizzare sul perimetro della rete strumenti automatici per bloccare, limitare ovvero monitorare in maniera puntuale, sul traffico uscente dalla propria rete, l'impiego di crittografia non autorizzata o l'accesso a siti che consentano lo scambio e la potenziale esfiltrazione di informazioni

Requisiti minimi per la capacità di ripristinare la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo in caso di incidente fisico o tecnico.

☒ **Data Breach.** Un piano di risposta degli incidenti dovrebbe essere documentato, compreso un elenco di possibili azioni di mitigazione e una chiara assegnazione dei ruoli e condiviso con il Titolare del trattamento su richiesta di quest'ultimo.

Requisiti minimi per i processi di test, valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza del trattamento.

☒ **Logging.** È necessario definire procedure e politiche per essere in grado di identificare accesso a risorse. Un registro delle modifiche, insieme con l'autore / chi modifica, dovrebbe essere presente. Un IDS dovrebbe implementato e attivato.

☐ **Patching.** Le patch sono gli ultimi aggiornamenti dallo sviluppatore del software del sistema operativo o software applicativo. Di solito contengono correzioni a potenziali problemi di sicurezza e può essere uno strumento importante per prevenire gli attacchi di hacker o malware. L'organizzazione deve assicurarsi di avere procedure di gestione delle patch regolari, coerenti e completi.

☐ **Gestione delle vulnerabilità tecniche.** Le informazioni sulle vulnerabilità tecniche dei sistemi informativi utilizzati devono essere ottenute in modo tempestivo, l'esposizione a tali vulnerabilità deve essere valutata e appropriate misure devono essere intraprese per affrontare i rischi relativi.

☐ **Penetration Test**. I sistemi informativi devono essere regolarmente riesaminati per conformità con le politiche e con le norme per la sicurezza. La scansione automatizzata delle vulnerabilità della rete, i controlli sulle versioni e i penetrati on test possono fornire flussi regolari di informazioni, insieme a revisioni e / o audit.

Requisiti minimi per l'accesso ai dati.

☒ **Controllo accessi.** Deve essere attuato un processo formale di registrazione e deregistrazione per abilitare l'assegnazione dei diritti di accesso. L'uso di account generici (non personali) deve essere evitato. Nei casi in cui ciò è necessario, è necessario garantire che tutti gli utenti che usano l'account generico abbiano gli stessi ruoli e responsabilità. Limitazioni di accesso maggiori per dati particolari.

☒ **Controllo accessi.** Deve essere progettata e applicata la sicurezza fisica agli uffici, ai locali ed agli impianti.

☒ **Autenticazione.** Una politica specifica per la password dovrebbe essere definita e documentata. La politica deve includere almeno la lunghezza della password, la complessità, il periodo di validità e il numero di tentativi di accesso non riusciti accettabili. Le password degli utenti devono essere archiviate con criptazione sicura.

☐ **Autenticazione a due fattori.** Le modalità di autenticazione (es. autenticazione a fattore singolo o multiplo) per gli utenti, i dispositivi e altri asset sono commisurate al rischio della transazione (es. rischi legati alla sicurezza e privacy degli individui). L'autenticazione a due fattori dovrebbe essere implementata e utilizzata.

Requisiti minimi per la protezione dei dati durante la trasmissione.

☒ **Protezioni adeguate delle comunicazioni.** Devono essere redatte politiche, procedure e controlli formali a protezione del trasferimento delle informazioni attraverso l'uso di tutte le tipologie di strutture di comunicazione.

È necessario:

- protezione dei messaggi dall'accesso non autorizzato, dalla modifica o dal denial of service in modo commisurato allo schema di classificazione adottato
- assicurare un corretto indirizzamento e trasporto del messaggio;
- affidabilità e disponibilità del servizio;
- ottenimento di un'approvazione preventiva per l'uso di servizi pubblici esterni quali la messaggistica istantanea, i social network o la condivisione di file;
- livelli di autenticazione più elevati per il controllo degli accessi da reti pubblicamente accessibili.

☐ **Crittografia.** Devono essere utilizzati strumenti di cifratura per la trasmissione dei dati.

Requisiti minimi per la sicurezza fisica dei luoghi in cui vengono trattati i dati personali.

☒ **Sospensione mediante screen saver dopo un periodo di inattività.** E' necessario abilitare la sospensione dei sistemi mediante screensaver dopo un certo periodo di inattività di un computer, richiedendo nuovamente la password peer l'accesso. Questo non vale solo per i computer in aree pubbliche, ma a tutti i computer.

Requisiti minimi per l'uso del telelavoro e del lavoro a distanza.

☒ **Accesso da remoto.** Qualora venga autorizzato un membro del personale/fornitore ad accedere alla rete da una postazione remota, tale accesso crea un potenziale debolezza del sistema. Per questo motivo questa tipologia di accessi dovrebbe essere adeguatamente valutata e concordata con il Titolare del trattamento. L'accesso deve essere limitato a specifici indirizzi IP.

Requisiti minimi di memorizzazione e conservazione.

☒ **Dispositivi portatili.** Devono essere previste misure di sicurezza per gli asset all'esterno delle sedi, considerando i diversi rischi derivanti dall'operare all'esterno dei locali dell'organizzazione stessa.

È necessario creare meccanismi per essere in grado di cancellare da remoto i dati personali su un dispositivo mobile compromesso. I dispositivi mobili devono essere fisicamente protetti contro il furto quando non sono in uso.

☒ **Backup**. Devono essere effettuate copie di backup delle informazioni, del software e delle immagini dei sistemi e quindi sottoposte a test periodici secondo una politica di backup concordata. Le copie di backup devono essere crittografate e archiviate in modo sicuro offline. Periodicamente il responsabile dovrà fornire al Titolare del trattamento le copie di backup dei dati e delle informazioni di cui è titolare.

☒ **Dismissione dei supporti.** La dismissione dei supporti non più necessari deve avvenire in modo sicuro, attraverso l'utilizzo di procedure formali.

☐ **Sistemi di geolocalizzazione.** Tempi di conservazione: con riferimento ai tempi di conservazione, il Garante ha ritenuto congruo un tempo di conservazione dei dati commisurato in 30 giorni, specificando che ciò avvenga allo scopo di rendicontazione delle spese del servizio, salva la conservazione in presenza di eventuali obblighi di legge gravanti sul titolare del trattamento (art. 5, comma 1. lett. e), del Regolamento).

C.2 Periodo di conservazione / procedure di cancellazione

I dati personali vengono archiviati dal Responsabile del trattamento fino a quando il Titolare non richiede la cancellazione o la restituzione dei dati.

C.3 Luogo di elaborazione

Il trattamento dei dati personali, ai sensi del presente Accordo, non può essere eseguito in luoghi diversi dai seguenti senza il previo consenso scritto del Titolare:

sede operativa di Apea, in Potenza nei locali di Santa Maria, in Piazza delle Regioni

C.4 Istruzioni e/o approvazione del trasferimento di dati personali verso paesi terzi

Il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi, ove necessario, andrà preventivamente comunicato al Titolare, che provvederà ad autorizzarlo esplicitando in detta occasione le istruzioni del medesimo trasferimento.

C.5 Procedure per l'ispezione da parte del Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento, previa richiesta formulata con congruo preavviso e comunque non prima di 5 giorni lavorativi, si riserva il diritto di eseguire controlli, attraverso ispezioni o attività di audit, sull'effettivo svolgimento delle attività e dei compiti affidati, purché quest'ultimi avvengano in forme compatibili con il normale svolgimento delle attività del Responsabile. A tal fine il Titolare del trattamento potrà richiedere allo stesso di essere relazionato per iscritto attraverso regolari report

Oltre all'ispezione pianificata, il Titolare ha il diritto di ispezionare il Responsabile venga ritenuto necessario.

C.7 Procedure per l'ispezione del trattamento eseguita sui sub-responsabili, se applicabile

Il Responsabile del trattamento potrà eseguire ispezioni in relazione alla conformità al presente Accordo presso le strutture dei Sub-Responsabili, ove presenti.

Il rapporto di ispezione deve essere trasmesso senza indugio al Titolare del trattamento.